Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 3 giugno 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2483)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 736.

Provvedimenti in materia di giustizia penale e finanziaria a favore dei Legionari reduci dalla Spagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei procedimenti in corso a carico di coloro che, avendo partecipato alle operazioni militari nella Spagna nazionale rimpatriano nel Regno, qualora sia pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni, o a pena pecuniaria ovvero sia pronunziato decreto penale di condanna, il giudice, anche nei casi non consentiti da leggi speciali, ordina che la esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque, se la condanna è per delitto, e di due anni, se la condanna è per contravvenzione, fermo il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del codice penale.

Art. 2.

I mandati o gli ordini di cattura o di arresto, da eseguirsi e da emettersi nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, sono sostituiti con mandati od ordini di comparizione.

Art. 3.

Le condanne a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, pronunciate contro le persone indicate nell'art. 1, s'intendono inflitte con il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

In caso di concorso di reati comuni con reati militari, il beneficio della sospensione condizionale della pena relativa ai reati comuni è concesso ai sensi dell'art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche ai decreti penali di condanna all'ammenda emessi o da emettersi dall'intendente di finanza nell'esercizio della sua speciale giurisdizione.

Art. 6.

Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'Amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, dovrà tale pena inflitta essere ridotta alla metà, e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle lire 50.

Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla metà va applicata sull'ammontare della pena che l'intendente di finanza stabilisce tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto Ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di L. 50.

Art. 7.

Le pene pecuniarie applicate dall'intendente di finanza, e non ancora riscosse, sono ridotte alla metà, fermo, anche in questo caso, il limite minimo di L. 50.

Art. 8.

Il beneficio della riduzione di cui agli articoli 6 e 7 è subordinato alla condizione che, entro cinque anni dal giorno in cui esso viene concesso, l'autore della violazione non commetta una infrazione della stessa specie.

Art. 9.

Sono estese, in quanto applicabili, alle persone indicate nell'art. 1, le disposizioni del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284, relative alla riabilitazione.

Il certificato attestante che l'interessato trovasi nelle condizioni richieste per l'applicazione dei benefici stabiliti dal citato decreto-legge è rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica o dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale secondo la rispettiva competenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 737.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, con le modificazioni che seguono:

Il secondo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'Africa Italiana, saranno stabilite le norme per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei diplomati, dai corsi medi superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano, prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

All'art. 23 sono aggiunti i seguenti comma:

« È in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di affidare per incarico, per un periodo di cinque anni, le funzioni di direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, al funzionario che ricopre il posto di grado 4° — direttore superiore — nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali dell'Africa Italiana.

« Detto funzionario, al termine di tale periodo, potrà essere trasferito al posto di direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana assumendovi la titolarità col grado 4°, qualora, anteriormente all'emanazione del presente decreto, abbia ricoperto detto posto maturando un'anzianità che, ai termini del 3° comma dell'art. 17 del presente decreto e dell'annessa tabella 1, dia titolo al conseguimento di tale grado.

« Al funzionario di grado 4° del ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali dell'Africa Italiana, che si trovi nelle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 18 del presente decreto, si applica la disposizione stessa durante il periodo dei cinque anni previsto nel secondo comma ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 738.

Modificazione all'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1119, sulle agevolazioni agli automobilisti stranieri ed a quelli italiani residenti all'estero che si recano in Libia per diporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1119, concernente le agevolazioni agli automobilisti stranieri ed a quelli italiani residenti all'estero che si recano in Libia per diporto;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1119, è sostituito dal seguente:

« La riduzione di prezzo, indicata nell'art. 1, è fissata nella misura dell'80 per cento del diritto di entrata istituito per l'importazione della benzina in Libia, a favore degli automobilisti che vi si trattengono per un periodo non superiore ai novanta giorni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, foglio 2. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1939-XVII.

Determinazione del quantitativo di fiocco di canapa cotonizzata da utilizzarsi, nel biennio 1939-40, dagli stabilimenti industriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936, n. 1331;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1644, contenente provvedimenti per l'attuazione del precitato R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 gennaio 1937, n. 221;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto Cotoniero Italiano, in ordine al quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi dall'industria cotoniera, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, sopra menzionato;

Decreta:

Il quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi durante il biennio 1939-40, dagli stabilimenti industriali indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, è determinato come segue:

— Kg. 7.400.000 annui di fiocco di canapa cotonizzata che l'Istituto Cotoniero Italiano ritirerà, pel tramite del Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dalle Ditte di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, alle scadenze che saranno determinate dall'Istituto medesimo, d'intesa con il predetto Settore;

— Kg. 1.400.000 annui di fiocco di canapa cotonizzata, da prodursi e consumarsi dagli industriali cotonieri che, facendo parte delle Ditte di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, hanno in funzione impianti propri per la produzione della canapafiocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1939-XVII.

Cancellazione dall'elenco dei Comuni per i quali è obbligatoria la osservanza di speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di seconda categoria dei comuni di S. Marcello Pistoiese e Cutigliano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite da terremoti;

Viste le deliberazioni dei comuni di S. Marcello Pistoiese e Cutigliano (provincia di Pistoia) rispettivamente in data 12 maggio 1938 e 27 giugno stesso anno, con le quali si chiede la esclusione dei loro territori dall'elenco delle località sismiche di 2ª categoria, allegato al R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105;

Visti i rapporti in data 7 gennaio 1939-XVII, n. 1225/68 e n. 1754/67 dell'ingegnere capo del Genio civile di Pistoia coi quali si propone la cancellazione dei Comuni suddetti dall'elenco dei paesi in cui è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di 2ª categoria nel quale furono iscritti, a seguito del terremoto del 6-7 settembre 1920, con il decreto Ministeriale 25 gennaio 1921;

Visto il voto n. 398 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza del 25 febbraio 1939 col quale si esprime parere favorevole alla cancellazione dal detto elenco dei Comuni indicati nei rapporti suddetti dell'ingegnere capo del Genio civile di Pistoia;

Decreta:

Sono cancellati dall'elenco dei Comuni, allegato al R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di seconda categoria, approvato col Regio decreto-legge medesimo, i comuni di San Marcello Pistoiese e Cutigliano.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(2474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di obbligazioni danneggiati terremoto

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle obbligazioni « danneggiati terremoto » n. 694 di L. 23.731,25, e n. 695 di L. 45.597,60 in data 26 agosto 1925, con scadenza nell'esercizio 1926-27, intestate al sig. Chimirri Luigi di Luigi Filippo, per la riparazione di due case in Serra S. Bruno, site in via Chimirri n. 2, e nel piazzale di Fizzi, riportato in catasto all'articolo 5425, con l'imponibile rispettivamente di L. 30 e di L. 1500, pagabili presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione di due nuove obbligazioni al nome del sig. Chimirri Luigi di Luigi Filippo.

(2479)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di irrigazione di Dro in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2505, è stata riconosciuta al Consorzio di irrigazione di Dro con sede nel Comune omonimo, provincia di Trento, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(2480)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Turchia per l'unificazione di alcuni contingenti previsti dall'Accordo del 15 ottobre 1938-XVI

Addì 12 aprile 1939 è stato effettuato in Ankara, fra la Regia Ambasciata in quella Capitale ed il Ministro turco degli affari esteri uno scambio di Note per l'unificazione di alcuni contingenti previsti dall'Accordo italo-turco del 15 ottobre 1938.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI TURCHIA
ALL'AMBASCIATA D'ITALIA IN ANKARA

N. 35558/34 Ankara, le 12 avril 1939.

Monsieur l'Ambassadeur,

Comme suite aux démarches que l'Ambassade d'Italie avait entreprises auprès de mon Ministère, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement turc consent à affecter la somme globale de 20.000.000 de Lit. — pour une seule fois et à condition de n'être destinée qu'à la répartition des contingents de l'année 1939 — à la totalité des articles de seigle, d'orge et d'avoine auxquels l'Accord de Commerce Italo-Turc du 15 octobre dernier prévoit respectivement, les contigents de 2.000.000, 13.000.000 et de 5.000.000 de Lit.

Je prie donc Votre Excellence de bien vouloir me communiquer l'adhésion du Gouvernement Royal sur ce qui précède et de confirmer la réception de la présente.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Pour le Ministre
F.to N. MENEMENCIOGLU

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN ANKARA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI TURCHIA

N. 686 Ankara, le 12 avril 1939.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la Note de Votre Excellence en date du 12 avril sub n. 35558/34 de la teneur suivante:

« Comme suite aux démarches que l'Ambassade d'Italie avait entreprises auprès de mon Ministère, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement turc consent à affecter la somme globale de 20.000.000 de Lit. — pour une seule fois et à condition de n'être destinée qu'à la répartition des contingents de l'année 1939 — à la totalité des articles de seigle, d'orge et d'avoine auxquels l'Accord de Commerce Italo-Turc du 15 octobre dernier prévoit respectivement, les contingents de 2.000.000, 13.000.000 et de 5.000.000 de Lit.

« Je prie donc Votre Excellence de bien vouloir me communiquer l'adhésion du Gouvernement Royal sur ce qui précède et de confirmer la réception de la présente.

« Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération ».

En Vous confirmant la réception de la Note susdite, j'ai l'honneur de Vous communiquer l'adhésion du Gouvernement Royal sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

F.to O. DE PEPPO

(2481)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catania

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori comm. Santi Messina e avv. Gregorio Mignemi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catania, con sede in Catania, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2419)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Catania

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Rosario Bonanno Tomaselli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Catania, con sede in Catania, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2420)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. Giuseppe Virgilio e Antonino D'Alj Pucci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2421)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor avv. Gaetano Buonocore è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII

(2422) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, ed i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti i ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Vista la nota 25 febbraio 1939-XVII, n. 4491-15/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria, Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trenta.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a re-

lative operazioni militari, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti commi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, e dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; 3 e 4 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad inserviente, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2482)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 5 posti di elettricista in prova delle navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1586 del 20 dicembre 1938-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. PAG. 040-24-42068 in data 4 maggio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 5 posti di elettricista in prova delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

nel concorso a 5 posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina

1° Seminara Gino
2° Cassone Antonino
3° Caristi Giovanni
4° Caruso Giuliano
5° Girone Cristoforo
6° Pizzullo Ignazio

(2426)

Graduatoria del concorso a 15 posti di motorista in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1587;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040-24-42067 in data 4 maggio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di motorista in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso a 15 posti di motorista in prova per le navi traghetto

1° Costa Baldo
2° Ferrara Andrea
3° Perniciaro Gaspare
4° D'Ingeo Luigi
5° Pino Carmelo
6° Bonanno Antonino
7° Tralongo Giovanni
8° Molino Francesco
9° Inserillo Giuseppe
10° Chiappi Alfiero
11° Giannetto Carmelo
12° Bonanno Francesco
13° Giannetto Filippo
14° Tredici Giacomo
15° Caristi Giovanni
16° Vezzosi Torello
17° Celi Rosario
18° Bologna Francesco
19° Romeo Gaetano

(2427)

Graduatoria del concorso a 5 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe per le navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1584;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040-24-42069 in data 6 maggio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 5 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe per le navi traghetto dello Stretto di Messina, in base alla quale è stato dichiarato idoneo e quindi vincitore del concorso unicamente il candidato Anzaldi Gaspare.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(2428)

Decisione relativa al concorso a 4 posti di sottocapotecnico in prova per la saldatura autogena

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1580 del 20 dicembre 1938-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040-24-42070 in data 11 maggio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 4 posti di sottocapotecnico in prova per la saldatura autogena, in base alla quale decisione nessuno dei candidati è risultato idoneo.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(2429)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a 10 posti di aggiunto di procura di 2ª classe nell'Avvocatura dello Stato

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per 10 posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato bandito col decreto Presidenziale del 16 marzo 1938-XVI:

Numero	IDONEI	Prove scritte			Prova orale	Totale	Preferenza a norma articolo 1 R. D. 15. 7. 1934-XII n. 1176
		1ª diritto civile	2ª diritto penale	3ª procedura civile			
1	Malinconico Giuseppe	9 1/5	9 1/5	9 2/5	9	36 4/5	
2	Pisapia Domenico	9 3/5	8 4/5	10	8 1/5	36 3/5	
3	Catalano Nicola	9 2/5	9 1/5	9 2/5	8 1/5	36 1/5	
4	Zappalà Francesco	9 2/5	9	8 3/5	8 4/5	35 4/5	
5	Di Ciommo Rocco	9	8 3/5	9 3/5	8 1/5	35 2/5	
6	Cascino Vincenzo	7 2/5	9 2/5	10	7 4/5	34 3/5	
7	Colletta Donato	10	7 3/5	8 4/5	8	34 2/5	
8	De Maio Roberto	8 1/5	8	9	8 2/5	33 3/5	
9	Triggiani Francesco	6 4/5	9	9	8 3/5	33 2/5	
10	Abignente Giuseppe	8 3/5	7 3/5	8	9	33 1/5	
11	Graziano Nicola	7 1/5	8 2/5	9 2/5	8	33	
12	De Martino Morante Giuseppe.	8	8 3/5	8	8 1/5	32 4/5	
13	Megha Cesare, coniugato . .	7 3/5	7	9	9	32 3/5	Art. 1, n. 11, R. D. 5-7-1934, n. 1176.
14	De Quattro Michele	6 3/5	8	8 2/5	9 3/5	32 3/5	
15	Schifini Ferdinando	7	8 2/5	9 2/5	7 3/5	32 2/5	
16	Beretta Pietro, coniugato . .	9 3/5	7	7 2/5	8	32	Art. 1, n. 11, detto decreto.
17	Bua Sebastiano, nato nel 1909.	7 3/5	9 2/5	8	7	32	Art. 1, n. 10, detto decreto.
18	Fortunato Pietro, nato nel 1911	9	7 2/5	7 3/5	8	32	Art. 1, n. 10, detto decreto.
19	Chieffi Lorenzo, vice pretore onorario	8	7 2/5	8 1/5	8	31 3/5	Art. 1 pen. comma detto decreto
20	La Franca Giuseppe, nato il 27 luglio 1910	7 2/5	6 2/5	9 2/5	8 2/5	31 3/5	Art. 1 ultimo com.
21	Morone Ettore, nato nel 1911 .	7	8	8	8 3/5	31 3/5	Art. 1 ultimo com.
22	Nuti Giuseppe, nato nel 1913 (1° giugno)	7 4/5	7 3/5	7 3/5	8 3/5	31 3/5	Art. 1 ultimo com.
23	Baffi Federico, nato il 4 ottobre 1913	7	8	8 3/5	8	31 3/5	Art. 1 ultimo com.
24	Pantano Pier Nicola	7 4/5	7 3/5	8	8	31 2/5	
25	Buonocore Luigi, coniugato .	7 3/5	6 3/5	8	9	31 1/5	Art. 1, n. 11, R. D. 5-7-1934, n. 1176.
26	Antinori Rodolfo	6 4/5	[illegible] 2/5	9	8	31 1/5	
27	Citi Silvano	6	7 2/5	8 3/5	9	31	
28	Gozzi Giuseppe	8	7 2/5	7 2/5	7 4/5	30 3/5	
29	Caredda Giuseppe	7 4/5	8	7	7 3/5	30 2/5	
30	Donato Francesco	7	6 4/5	8 4/5	7 3/5	30 1/5	
31	Cavallier Francesco	8	7	8	7	30	
32	Furlani Renzo	6 3/5	7	7 3/5	8	29 1/5	
33	Scozzarro Angiolino	6 4/5	7 1/5	7 4/5	7 1/5	29	
34	Galfo Giuseppe	6 2/5	6 4/5	8 2/5	7	28 3/5	
35	Rosania Umberto	6 1/5	6 3/5	7	8	27 4/5	
36	Uva Francesco	6 3/5	6 3/5	6	8 2/5	27 3/5	
37	Luccioli Edgardo	6 3/5	6	6 3/5	7 2/5	26 3/5	

(2484)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.